

**ACCORDO DI INTEGRAZIONE
DELL'ACCORDO INTEGRATIVO
IN MATERIA DI
BENEFICI SOCIO-ASSISTENZIALI
PER IL PERSONALE DIRIGENZIALE E NON DIRIGENZIALE
DELL'INAPP
ANNUALITA' 2020-2021**



INAPP

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE

Il giorno 16 novembre 2022 presso la sede dell'INAPP in Roma tra:

la Delegazione di Parte Pubblica, composta da:

Dott. Santo Darko Grillo

Direttore Generale

Avv. Mario Emanuele

Dirigente Ufficio dirigenziale Gestione e Valorizzazione Risorse Umane (su delega del Presidente, Prof. Sebastiano Fadda)

e le Organizzazioni Sindacali

FLC CGIL

CISL FSUR

FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA

SNALS CONFISAL

FEDERAZIONE GILDA UNAMS

ANP-CIDA

DIRIGENTI SCUOLA-CODIRP

RSU INAPP

in sede di contrattazione integrativa nazionale di Ente,



VISTO l'art. 59 del D.P.R. n. 509/1979 ed il relativo Allegato n. 6, per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale per il personale degli Enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;

VISTO l'art. 24 del D.P.R. n. 171/91, che estende la predetta normativa al personale degli Enti del Comparto Ricerca;

VISTI l'art. 51 del CCNL Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 7 ottobre 1996 e l'art. 74 del CCNL Area VII del 5 marzo 1998, che definiscono, per il personale non dirigenziale e per il personale non dirigenziale, lo stanziamento annuale destinato al finanziamento dei benefici di natura assistenziale e sociale un importo massimo pari all'1% delle spese per il personale iscritte nel bilancio di previsione;

VISTO l'art. 96, comma 1, del CCNL Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018 (triennio 2016-2018), che definisce i benefici socio-assistenziali che gli enti possono concedere ai propri dipendenti e rimanda alla contrattazione integrativa la relativa regolamentazione;

VISTO l'art. 68 del medesimo CCNL Istruzione e Ricerca 2016-2018 che, al comma 4, lettera j), individua quale oggetto di contrattazione collettiva integrativa "i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo ai sensi dell'art. 96";

TENUTO CONTO dei verbali n. 7 del 5 luglio 2021 e n. 13 del 16 novembre 2021, con cui il Collegio dei Revisori dell'INAPP ha espresso dubbi in merito alla possibilità di includere nelle spese del personale, su cui calcolare la percentuale dell'1% da destinare ai benefici di natura assistenziale e sociale, anche gli "oneri riflessi dei costi di personale", ed ha invitato l'Istituto a formulare in tal senso apposita richiesta di parere alle Autorità competenti in materia;

TENUTO CONTO della nota (prot. n. 14143) del 9 dicembre 2021, con la quale l'INAPP ha formulato apposita richiesta di parere all'Agenzia per la Rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN), al Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in ordine alla corretta interpretazione del concetto di "spese personale", di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 509/1979, all'art. 51 del CCNL del 7 ottobre 1996 ed all'art. 74 del CCNL del 5 marzo 1998 sopra richiamati, ai fini della individuazione delle modalità di quantificazione del Fondo per i benefici socio-assistenziali;

PRESO ATTO che nel verbale n. 13 del 16 novembre 2021, il Collegio dei Revisori dell'INAPP ha comunque precisato che, nelle more della formulazione dei chiarimenti richiesti con la nota sopra citata, il fondo per i benefici socio-assistenziali in favore del personale dell'Istituto può costituirsi, sulla base di quanto riportato nei relativi bilanci di previsione, nella misura di euro 177.987,78 per l'annualità 2020 e di euro 197.866,19 per l'annualità 2021;

TENUTO CONTO altresì che, secondo quanto evidenziato nel succitato verbale dal Collegio dei Revisori, laddove il parere richiesto alle Autorità vigilanti dovesse permettere di prendere in considerazione ai fini sopra richiamati anche gli importi relativi agli oneri riflessi, potranno essere parimenti destinati alla erogazione dei benefici socio-assistenziali in favore del



personale anche gli importi integrativi di euro 55.976,81 per l'annualità 2020 e di euro 58.815,42 per l'annualità 2021;

VISTA la Determina n. 477 del 6 dicembre 2021 di costituzione – sulla base degli esiti del confronto con il Collegio dei Revisori dei Conti ed in attesa del parere richiesto alle Autorità vigilanti – del Fondo per i benefici socio-assistenziali in favore del personale ex art. 96 del CCNL Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018 nella misura di euro 177.987,78 per l'annualità 2020 e di euro 197.866,19 per l'annualità 2021;

PRESO ATTO della regolamentazione vigente in INAPP in materia di concessione di benefici socio-assistenziali al personale;

VISTA l'Ipotesi di accordo integrativo in materia di benefici socio-assistenziali per il personale dirigenziale e non dirigenziale dell'INAPP per le annualità 2020 e 2021 sottoscritta il 21 dicembre 2021;

TENUTO CONTO del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori, come da verbale n. 2 del 17 febbraio 2022, in ordine alla suddetta Ipotesi di Accordo;

VISTE le note prot. n. DFP-0025922-P-24/03/2022 del Dipartimento della Funzione Pubblica e prot. n. 46948 del 24 marzo 2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (per entrambe, prot. INAPP n. 4779 del 25 marzo 2022), con cui è stata approvata la suddetta Ipotesi di Accordo;

VISTO l'Accordo integrativo in materia di benefici socio-assistenziali per il personale dirigenziale e non dirigenziale dell'INAPP per le annualità 2020 e 2021 sottoscritto il 12 aprile 2022;

TENUTO CONTO che l'INAPP ha già avviato gli adempimenti per dare piena esecuzione al suddetto Accordo integrativo in relazione alla annualità 2020;

PRESO ATTO di quanto previsto dall'art. 12 ("Misure fiscali per il welfare aziendale"), co. 1, Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115, secondo cui: *"Limitatamente al periodo d'imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00"*;

CONSIDERATE le esigenze rappresentate dal personale in ordine alle difficoltà discendenti dai recenti elevati rincari dei costi dell'energia ed incrementi dei prezzi dei beni di consumo e ravvisata l'idoneità della suddetta sopravvenuta previsione legislativa a garantire soddisfazione diretta di simili esigenze;

VISTA l'Ipotesi di accordo di integrazione dell'accordo integrativo in materia di benefici socio-assistenziali per il personale dirigenziale e non dirigenziale dell'INAPP per le annualità 2020 e 2021 sottoscritta il 15 settembre 2022 per soddisfare le suddette esigenze del personale mediante la possibilità di accedere, rispetto ai benefici socio-assistenziali per il



2021, anche al rimborso delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale;

TENUTO CONTO che il Collegio dei Revisori dei conti, come da verbale n. 12 del 28 settembre 2022, ha espresso parere favorevole rispetto alla citata Ipotesi di accordo di integrazione dell'accordo integrativo in materia di benefici socio-assistenziali per il personale dirigenziale e non dirigenziale dell'INAPP, annualità 2020 - 2021, condizionatamente al perfezionamento dell'iter approvativo di cui all'art. 40 bis, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

VISTA la nota 252818 del 09/11/2022-U (acquisita con prot. n. 15993 del 10 novembre 2022), con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha espresso parere favorevole sulla citata Ipotesi di accordo di integrazione dell'accordo integrativo in materia di benefici socio-assistenziali per il personale dirigenziale e non dirigenziale dell'INAPP, annualità 2020 - 2021;

VISTA la nota DFP- 0083678-A-10/11/2022 (acquisita con prot. n. 15993 di pari data) con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, Servizio Contrattazione Integrativa, ha espresso parere favorevole sulla citata Ipotesi di accordo di integrazione dell'accordo integrativo in materia di benefici socio-assistenziali per il personale dirigenziale e non dirigenziale dell'INAPP, annualità 2020 - 2021;

CONVENGONO

Art. 1

Ripartizione delle risorse per i benefici socio-assistenziali per il personale - Anno 2021

Ad integrazione di quanto previsto dall'Accordo integrativo in materia di benefici socio-assistenziali per l'annualità 2021 sottoscritto in data 12 aprile 2022 in favore del personale INAPP, le risorse di cui all'art. 2, comma 1, n. 3 del medesimo Accordo (pari all'85% delle risorse complessivamente previste per la medesima annualità), come sopra indicato, possono essere destinate, in funzione delle scelte che verranno in proposito formulate dal medesimo personale all'esito di apposita rilevazione che verrà avviata dall'Amministrazione, al riconoscimento non solo di contributi a favore di attività/servizi "culturali, ricreative e con finalità sociale", sotto forma di voucher spendibili presso esercizi erogatori di tali attività/servizi, come già pattuito, ma anche al rimborso dei costi sostenuti dal personale nel corso del 2022 per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

Analogamente, potranno essere destinate non solo ai "contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale", ma anche al rimborso dei costi sostenuti nel corso del 2022 dal personale per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale le risorse che, ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo integrativo sopra richiamato, si rendano disponibili laddove le Autorità vigilanti dovessero permettere, con il parere alle stesse richiesto dall'INAPP lo scorso 9 dicembre 2021, di



considerare nella percentuale dell'1% delle spese di personale da destinare ai benefici socio-assistenziale anche le risorse relative ai cd. *oneri riflessi*.

Restano valide e confermate le altre pattuizioni dell'Accordo integrativo in proposito già perfezionato, come sopra richiamato.

Roma, 16 novembre 2022

AMMINISTRAZIONE

Dott. Santo Darko Grillo

Direttore Generale

Avv. Mario Emanuele

Dirigente Ufficio dirigenziale Gestione e Valorizzazione Risorse Umane (su delega del Presidente, Prof. Sebastiano Fadda)

ORGANIZZAZIONI SINDACALI

FLC CGIL

CISL FSUR

FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA

SNALS CONFSAL

FEDERAZIONE GILDA UNAMS

ANP-CIDA

DIRIGENTI SCUOLA-CODIRP

RSU INAPP

FIRME ORIGINALI AGLI ATTI